

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

2004/0001(COD)

22.4.2005

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatrice per parere: Marie-Hélène Descamps

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno si inserisce nel processo di riforme economiche avviato dal Consiglio europeo di Lisbona per fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

L'obiettivo di tale direttiva è quello di realizzare un vero e proprio mercato interno dei servizi instaurando un quadro giuridico che rimuova gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi fra Stati membri.

Nel sottoscrivere al principio di un siffatto testo e segnatamente all'obiettivo dello snellimento amministrativo, con l'insediamento di uno sportello unico per il prestatore, è bene rammentare che l'Unione europea è qualcosa di più di un mercato e di una carta geografica giacché incarna una storia ed una cultura e la cultura non va mercificata.

Occorre pertanto tener conto della peculiarità di taluni servizi specie i servizi culturali e audiovisivi che nel contempo fanno parte dell'economia e della cultura. Essi infatti sono portatori di identità e di valori e in tal senso non possono essere considerati come beni di consumo o servizi mercantili come gli altri.

Giova rammentare la competenza degli Stati membri nel settore della cultura avendo l'Unione europea soltanto una competenza complementare. Detto principio di sussidiarietà funge da filo conduttore a tutte le azioni comunitarie in materia.

E' evidente che una proposta comprensiva di settori così diversi quali i giochi d'azzardo e i servizi audiovisivi crea inevitabilmente problemi non soltanto al legislatore e all'opinione pubblica bensì anche alle varie categorie professionali interessate.

Peraltro le varie audizioni di esperti e di operatori hanno sollevato più quesiti in ordine all'applicazione della direttiva di quanto abbiano fornito risposte donde l'emergere di un generalizzato senso di inquietudine.

Occorre pertanto precisare che la proposta di direttiva non si applica alla pubblica istruzione e tanto meno agli aiuti concessi dagli Stati membri alla cultura e allo sport.

La diversità culturale ed il pluralismo dei mezzi di comunicazione figurano nel novero degli elementi costitutivi del modello europeo riconosciuto dall'Unione. Orbene, l'inserimento dei servizi culturali e audiovisivi nella sfera di applicazione della direttiva, rischia di frapporre ostacoli agli impegni della Comunità e degli Stati a favore di detta diversità. Tali servizi contribuiscono a formare l'opinione pubblica e a forgiare le identità culturali dei paesi membri e pertanto giustificano il mantenimento delle discipline nazionali.

Inoltre, i servizi audiovisivi sono oggetto dell'impostazione settoriale a livello comunitario tramite la direttiva Televisione senza frontiere (direttiva 89/552 modificata dalla direttiva 97/36/CE).

Tale direttiva TVSF risponde già agli obiettivi stabiliti dalla direttiva Servizi giacché garantisce la libera prestazione dei servizi televisivi nel mercato interno facendo prevalere la

legislazione dello Stato membro d'origine escludendo la legislazione del paese destinatario. Tale principio del paese d'origine si applica in tale direttiva soltanto a taluni settori coordinati e comporta notevoli contropartite (specie la possibilità per gli Stati membri d'instaurare quote di produzione e di diffusione).

Indubbiamente la direttiva Televisione senza frontiere non disciplina e non coordina tutto, ciò non di meno occorre conferire una chiara priorità ad un'impostazione settoriale che risponda meglio alle aspettative degli operatori audiovisivi. Il riesame della TVSF e della direttiva sui diritti d'autore per il satellite/cavo offre lo spunto per verificare se sussistano ostacoli allo sviluppo del mercato interno nel settore audiovisivo.

La versione attuale della direttiva relativa ai servizi oltre che non essere consona con le esigenze della specificità culturale non rispetta sufficientemente la competenza degli Stati membri laddove l'Unione dovrebbe disporre soltanto di una competenza complementare.

In considerazione di tutti questi interrogativi e incertezze è opportuno sollecitare l'esclusione dal campo d'applicazione della presente direttiva dei servizi audiovisivi, con specifico riferimento ai servizi di radiodiffusione televisiva, ai servizi radio, ai servizi cinema, nonché ai servizi stampa. L'applicazione di tale testo a detti servizi non sfocerebbe in una logica meramente economica che vede gli imperativi del mercato prevalere sui principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione e della diversità culturale che l'Unione europea difende nel progetto di convenzione internazionale sulla diversità culturale, attualmente negoziato in sede UNESCO.

Tale obiettivo è altresì menzionato e riconosciuto dal trattato istitutivo di una costruzione per l'Europa.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) In considerazione della sua specificità, il settore audiovisivo dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione della presente direttiva; la direttiva 89/552/CEE¹ offre una regolamentazione

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

specifica per tale settore. Per analogia, dovrebbero essere parimenti esclusi i programmi di radiodiffusione e i servizi della società dell'informazione che sono disciplinati dalle direttive 95/46/CE² e 97/66/CE³. Tali servizi dovrebbero essere inseriti nel campo di applicazione della direttiva 89/552/CEE all'atto della sua revisione.

¹ *Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).*

² *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

³ *Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1).*

Emendamento 2
Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ***i settori della cultura, dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione, rappresentano in termini di creazione di ricchezze e di posti di lavoro, una rilevante componente del modello sociale europeo e le loro peculiarità vanno***

maggior scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

pertanto salvaguardate

La frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggior scelta di servizi a prezzi competitivi. La sfida non consiste soltanto nel conseguire prezzi competitivi bensì anche nel far sì che tali prezzi corrispondano ad elevati standard di qualità europei, altrimenti il dumping economico comporterebbe un dumping socio culturale.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

Motivazione

E' bene rammentare l'importanza dei servizi connessi con la cultura, l'istruzione e i mezzi di comunicazione.

Emendamento 3
Considerando 6

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. ***Tale*** quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. ***In tal senso i servizi e i prodotti culturali non sono equiparabili a merci o beni di consumo come gli altri e pertanto debbono sottostare, vista la loro duplice natura di beni economici e***

ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, il principio del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

culturali, a condizioni particolari che tengano conto del fatto che il mercato non può disciplinare tutto e che occorre segnatamente garantire la libertà di espressione e di informazione. Il quadro giuridico ***generale predisposto dalla presente direttiva*** si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, il principio del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

Motivazione

Il Parlamento europeo ha di recente sottolineato nella sua risoluzione del 17 gennaio 2004 relativa alla preservazione ed alla promozione della diversità culturale tale peculiarità dei servizi culturali.

Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La presente direttiva non ha alcuna incidenza sulla posizione della Comunità europea nei negoziati sul commercio dei servizi svolti in seno ad organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito del GATS.

Motivazione

Anche se si esclude il settore audiovisivo dal campo di applicazione della direttiva, non dovrebbe verificarsi alcun cambiamento circa la posizione negoziale dell'UE nel quadro dei negoziati GATS, in particolare per quanto riguarda la definizione del settore audiovisivo.

Emendamento 5
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La presente direttiva non si applica agli aiuti concessi dagli Stati membri specie ai settori cinematografico e teatrale nonché ai giornalisti ed agli sportivi dilettanti.

Motivazione

Il presente emendamento specifica ed enuclea la sfera d'applicazione della direttiva.

Emendamento 6
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Occorre altresì escludere dalla sfera d'applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, con specifico riferimento ai servizi di radiodiffusione televisiva definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989¹ sulla televisione senza frontiere, modificata dalla direttiva 97/36/CE, i servizi radiofonici, i servizi cinematografici e i servizi stampa. Infatti,

tali servizi svolgono un ruolo fondamentale in sede di formazione delle identità culturali europee e delle opinioni pubbliche. La preservazione e la promozione della diversità culturale e del pluralismo postulano misure particolari atte a tener conto delle specifiche situazioni regionali e nazionali. Peraltro, la Comunità nell'ambito delle sue azioni contestuali alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea, tiene conto degli aspetti culturali nell'intento, segnatamente di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle norme del diritto comunitario, specie delle norme in materia di concorrenza, l'inquadramento dei servizi audiovisivi deve pertanto tener conto di considerazioni di carattere culturale e sociale che rendono inadeguata l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

¹ *GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
Direttiva modificata dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.*

Motivazione

Emendamento di coordinamento con l'emendamento all'articolo 2 teso ad escludere i servizi audiovisivi e i servizi stampa dalla sfera d'applicazione della direttiva.

Emendamento 7 Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) I giochi d'azzardo, che comportano poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse devono essere parimenti esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Il presente emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2 che punta ad escludere i giochi d'azzardo che comportano poste in denaro, comprese le lotterie e le scommesse, dal campo di applicazione della direttiva in oggetto. Il delicato settore dei giochi d'azzardo richiede un trattamento regolamentare e sociale che la direttiva sui servizi non garantisce. Inoltre i prelievi effettuati sui proventi dei giochi d'azzardo avvantaggiano in primo luogo lo sport.

Emendamento 8 Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, **la radiodiffusione televisiva**, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto *acquis* comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire **la coerenza con queste norme comunitarie**.

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto *acquis* comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire **che la presente direttiva non metta a repentaglio alcuno degli strumenti esistenti e non privi la Comunità della facoltà di sottoporli a revisioni modificandone la sfera d'applicazione o il livello di armonizzazione comunitaria**.

Motivazione

La radiodiffusione televisiva fa già parte dell'acquis comunitario, per cui in tale settore è necessario dare la priorità all'impostazione settoriale. E' altresì importante specificare che tale direttiva non incide né sulle direttive e normative vigenti né sulle modifiche che potrebbero essere loro apportate in futuro.

Emendamento 9 Considerando 13 bis (nuovo)

13 bis. La presente direttiva è compatibile con la direttiva 89/552/CEE e non pregiudica alcuna delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda la definizione dei casi in cui un ente radiotelevisivo si ritiene sia stabilito in uno Stato membro, ciò che continua ad applicarsi in pieno. La presente direttiva non pregiudica inoltre l'eventuale futura revisione della direttiva 89/552/CEE.

Motivazione

Occorre specificare la relazione intercorrente fra la disposizione della direttiva esaminata ed il vigente diritto comunitario secondo cui con riguardo alla libertà di stabilimento la direttiva 89/552/CEE congloba le disposizioni applicabili in materia e la direttiva sui servizi si applica solo in via complementare

Emendamento 10 Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio

rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, **servizi audiovisivi**, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

Motivazione

Emendamento di coordinamento con l'articolo 2 teso ad escludere i servizi audiovisivi dalla sfera di applicazione della direttiva. La direttiva Servizi potrebbe compromettere le normative inerenti ai servizi audiovisivi negli Stati membri (autorizzazioni, divieti, obblighi legali). Il Parlamento europeo ha più di una volta sottolineato la necessità di armonizzare gradualmente le norme sul pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento 11 Considerando 16

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo, **come i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione da istituti di insegnamento sia pubblici che privati**, e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal

campo d'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

A giudizio della Corte i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione non costituiscono servizi. Testualmente essa ha rilevato che "la natura di questa attività non è intaccata dal fatto che gli alunni o i loro genitori sono talvolta obbligati a pagare talune tasse o sostenere spese scolastiche onde contribuire in certo qual modo ai costi di funzionamento del sistema" (Cause Humble e Wirth: C-263/86 e C-109/92).

Emendamento 12 Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio **per la concessione di frequenze di radio analogica** o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Emendamento di coordinamento con l'emendamento all'articolo 2 teso ad escludere i servizi audiovisivi dalla sfera d'applicazione della direttiva.

Emendamento 13 Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo. ***Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.***

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo.

Motivazione

Le norme del "must carry" sono già oggetto della direttiva 2002/22/CE (Servizio universale). Laddove esse servano a tutelare la diversità culturale o il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali norme.

Emendamento 14 Considerando 43 bis (nuovo)

(43 bis) Non conviene applicare il principio del paese di origine nell'ambito dell'insegnamento universitario poiché ciò priverebbe il paese in cui si impartisce tale insegnamento di qualsiasi controllo sullo stesso, in un ambito che continua a rientrare nelle competenze degli Stati membri.

Motivazione

E' necessario garantire la qualità dell'insegnamento universitario e assicurare che il paese ospitante abbia la possibilità di valutare se il prestatore del servizio rispetta o meno le leggi del suo paese di origine poiché quest'ultimo sarà poco motivato ad effettuare tali controlli e si scontrerà con ovvie difficoltà per effettuarli.

Emendamento 15 Considerando 47

(47) D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come **la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive** o la direttiva 2000/31/CE.

(47) D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

Non vi è alcun motivo di frenare qualsiasi eventuale sviluppo settoriale richiamandosi ad un principio generale che non tiene conto della specificità dei servizi audiovisivi.

Emendamento 16 Considerando 72

(72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21 e 47.

(72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21, **22** e 47.

Motivazione

L'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

Emendamento 17
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati ad enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

La presente direttiva non riguarda l'abolizione di monopoli che forniscono servizi, né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le norme comunitarie sulla concorrenza.

Motivazione

Chiarimento in merito al campo di applicazione.

Emendamento 18
Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

La presente direttiva non intacca i provvedimenti adottati a livello comunitario o a livello nazionale nel rispetto del diritto comunitario onde promuovere la diversità culturale e linguistica e garantire la difesa del pluralismo.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per rispettare le competenze degli Stati membri in materia di politica culturale e audiovisiva. Esso garantisce d'altro canto la coerenza con disposizioni analoghe presenti nell'articolo 1(6) della direttiva 2003/31/CE (direttiva commercio elettronico) e all'articolo 1(3) della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazioni).

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bi) i servizi audiovisivi a prescindere dal loro modo di produzione, distribuzione e trasmissione, compresa la radiodiffusione sonora, e i servizi di edizione e di distribuzione della stampa scritta.

Motivazione

I servizi audiovisivi sono già oggetto di un'impostazione specifica a livello comunitario tramite la direttiva Televisione senza frontiere. La direttiva Servizi potrebbe comportare gravi incidenze sulle normative nazionali, con specifico riferimento agli obblighi in materia di contenuto, le norme che si applicano alla proprietà ed alla concentrazione dei mezzi di comunicazione, le esigenze inerenti alla concessione di licenze, le norme relative al "must carry" nonché alle discipline inerenti alla cronologia dei mezzi di comunicazione. Assoggettare i servizi audiovisivi e culturali al regime generale della direttiva sarebbe contrario al principio di sussidiarietà nonché alle posizioni sostenute nell'ambito dei negoziati in atto all'UNESCO.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) le attività di giochi d'azzardo compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

Motivazione

Il delicato settore del gioco d'azzardo richiede un trattamento regolamentare e sociale che la direttiva sui servizi non garantisce. Inoltre i prelievi effettuati sui proventi dei giochi d'azzardo, comprese le lotterie e le scommesse, avvantaggiano in grande misura lo sport e la cultura.

Emendamento 21
Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva ***non esclude*** l'applicazione delle altre norme

L'applicazione della presente direttiva ***lascia impregiudicata*** l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse

comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

disciplinati. ***In caso di conflitto con altri strumenti comunitari settoriali, questi prevalgono.***

Motivazione

La formula "non esclude" utilizzata dalla Commissione non basta per garantire la preminenza sulla presente direttiva di altri strumenti comunitari rilevanti quali la direttiva Televisione senza frontiere o la direttiva sulle qualifiche professionali.

Emendamento 22 Articolo 17, punto 7 bis) (nuova)

7 bis) all'insegnamento superiore:

Motivazione

Applicando il principio del paese d'origine, il paese che accoglie un centro universitario non avrebbe alcun controllo sui corsi universitari forniti nel proprio territorio in un settore che rientra nelle competenze nazionali. Inoltre, occorre tutelare i diritti degli studenti poiché, una volta immatricolati, sarebbe estremamente difficile per loro cambiare "prestatori di servizi" nel caso in cui il servizio fosse di qualità scadente.

Emendamento 23 Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse; ***soppresso***

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, i giochi d'azzardo, che comportano poste in denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, debbono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva; di conseguenza il riferimento a tali attività all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) decade.

Emendamento 24
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate; **soppresso**

Motivazione

A norma dell'articolo 2, i giochi d'azzardo che comportano poste in denaro, comprese le lotterie e le scommesse, debbono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva; di conseguenza il riferimento a tali attività all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) decade.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno		
Riferimenti	COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD)		
Commissione competente per il merito	IMCO		
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	CULT 12.2.2004		
Cooperazione rafforzata			
Relatore per parere Nomina	Marie-Hélène Descamps 27.10.2004		
Esame in commissione	25.11.2004	1.2.2005	14.3.2005
Approvazione degli emendamenti	21.4.2005		
Esito della votazione finale	favorevoli: 29 contrari: 2 astensioni: 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Zdzisław Zbigniew Podkański, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Michael Cramer, Ignasi Guardans Cambó, András Gyürk, Małgorzata Handzlik, Gyula Hegyi, Nina Škottová, Witold Tomczak		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			